

**ACCORDO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
"RIUSO DELLA PIATTAFORMA ROC Sinfonia 2.0"**

TRA

Regione Abruzzo con sede in Pescara, Via Conte Di Ruvo, C.F. 80003170661, nella persona di Ing. Camillo Odio, nella qualità di Direttore del Dipartimento Sanità, nominato con la Deliberazione della Giunta regionale del 29.12.2025, n.885;

E

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale, in persona del legale rappresentante p.t, Dott. Maurizio Di Mauro, Direttore Generale, con sede in Napoli alla Via Mariano Semmola, 53, di seguito Amministrazione Concedente, di seguito anche congiuntamente denominati «le Parti»,

PREMESSO CHE

- la Rete Oncologica Campana è stata istituita nel settembre 2016 ed il coordinamento della stessa è stato affidato all'Istituto Tumori di Napoli nel febbraio 2017 con (decreto 2023 "governance");
- con Decreto n. 98 del 20.09.2016 del Commissario ad Acta la Regione Campania sancisce l'istituzione della Rete Oncologica Campana (ROC) e ne delinea la programmazione, le modalità di esecuzione ed i tempi di recepimento per le aziende sanitarie operanti sull'intero territorio regionale campano;
- il richiamato Decreto identifica il Pascale quale CORPUS (Centro Oncologico di Riferimento Polispecialistico Universitario) definito come aggregato funzionale di Unità Operative Complesse, Unità Semplici, Unità Dipartimentali finalizzate verso obiettivi comuni di Assistenza, con funzioni diagnostico-stadiative a maggiore complessità o integrative, terapeutiche e di follow-up oncologico;
- lo sviluppo della Rete oncologica ha visto la produzione di PDTA di patologia, con percorso di revisione annuale ed attualmente i 30 PDTA di patologia coprono oltre il 90% dei 32.000 casi/anno di cancro della Regione Campania;
- principale obiettivo della rete Oncologica Campana è far sì che ogni paziente di nuova diagnosi venga rapidamente preso in carico da un gruppo multidisciplinare (GOM) specifico per PDTA e avviato al completamento diagnostico e alla terapia nei tempi previsti da ciascun PDTA. Ad oggi il 70 % dei nuovi casi di cancro in regione viene discusso da un GOM regionale;
- per fare in modo che la presa in carico da parte dei GOM sia tempestiva e che i pazienti vengano indirizzati esclusivamente in centri specializzati, in quanto dotati di GOM, è stata costruita la piattaforma ROC-Sinfonia 2.0 che gestisce in senso bidirezionale tra territorio e ospedale la domanda oncologica della Regione. Attraverso la piattaforma i medici di medicina generale, gli specialisti ASL, e i medici degli ospedali, inviano ai GOM i nuovi pazienti per la discussione e cura. Dopo la terapia sempre attraverso la piattaforma i pazienti possono essere nuovamente inviati sul territorio per le cure palliative o per la continuità terapeutica territoriale;
- la Rete Oncologica Abruzzese è stata istituita con DGR n. 597 del 06.10.2020 che ha recepito l'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale", Rep. Atti n.59/CSR del 17 aprile 2019;
- con DGR n. 224 del 14.04.2023 la Regione Abruzzo sancisce l'istituzione della Rete Oncologica Regionale (ROR) e ne delinea la programmazione, le modalità di esecuzione ed i tempi di recepimento per le aziende sanitarie operanti sull'intero territorio regionale;

- con la citata DGR 224/23 la Rete Oncologica della regione Abruzzo è stata definita con i seguenti elementi: la costituzione di un Comitato di Coordinamento regionale secondo un principio di multidisciplinarietà professionale, il completamento/revisione dei PDTA e la definizione delle caratteristiche e delle modalità operative della rete;
- anche la rete oncologica in Abruzzo, così come avvenuto nella regione Campania, deve mettere in rete le strutture al fine di garantire la completa presa in carico del paziente oncologico migliorando l'offerta regionale ed indirizzando i pazienti ai centri regionali qualificati per ogni patologia.

LETTI

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che disciplina gli accordi tra pubbliche amministrazioni;
- gli articoli 19 (Istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;
- l'articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie esigenze”;
- l'articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia” ha conferito al Ministro per l'innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire “le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di consentire il riuso previsto dall'articolo 25 della legge 340/2000”;
- la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni”; gli articoli 68 e 69 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;
- l'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante “Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”;
- la Determinazione AGID n. 115/2019 del 9 maggio 2019 “Adozione delle Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni;

CONSIDERATO CHE

- L'IRCCS Fondazione "G. Pascale" (Amministrazione concedente) ha realizzato un sistema digitale come la piattaforma ROC/Sinfonia che ha le potenzialità per favorire lo sviluppo della Rete Oncologica della Regione Abruzzo, analogamente a quanto avvenuto in Regione Campania;
- il programma, inteso come l'insieme di tutte le componenti applicative di cui sopra, in osservanza delle norme vigenti in materia, è stato sviluppato e creato appositamente per soddisfare le esigenze funzionali dell'amministrazione concedente, che ne ha il diritto di proprietà e la libera facoltà di cederlo a terzi a titolo gratuito;
- la Regione Abruzzo (Amministrazione Utilizzatrice), ha chiesto con nota prot. RA/0123203/26 del 23.03.2026 alla Amministrazione Concedente la possibilità di ricevere, attraverso la formula del riuso, la specifica componente "ROC SINFONIA 2.0" per adattarla alle esigenze della Rete oncologica abruzzese;
- l'istruttoria svolta dal Responsabile Scientifico della Rete Oncologica Campana, Dott Sandro Pignata e dal Coordinatore della Rete Oncologica della Regione Lazio, Dottoressa Sara Farchi;
- l'Amministrazione concedente, che è titolare del programma applicativo denominato "ROC SINFONIA 2.0", ha riscontrato la richiesta con PEC del 27/05/2026 dando la disponibilità al riuso;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

1. Il presente accordo ha per oggetto la messa a disposizione della Regione Abruzzo, da parte del coordinamento della Rete Oncologica Campana dell'Istituto Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale di Napoli la piattaforma ROC/Sinfonia 2.0 al fine di generare uno strumento digitale adattato alle esigenze della Rete Oncologica della Regione Abruzzo, secondo quanto previsto dagli articoli 68 e 69 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) che disciplina il riuso delle soluzioni e standard aperti del software per le PPAA, osservando i principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica come previsto dal comma 2 dell'art. 69 del CAD.
2. Le due Reti Oncologiche si impegnano ad organizzare un incontro annuale per condividere lo sviluppo delle due Reti regionali.
3. L'Amministrazione concedente accorda alla Amministrazione Utilizzatrice, a tempo indeterminato e a titolo gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e con le modalità di seguito indicate, la componente specifica, la piattaforma ROC/Sinfonia 2.0;

Art. 2 - Consegna, installazione dei codici, assistenza e manutenzione

1. L'Istituto Tumori di Napoli per il tramite del proprio coordinatore dei Servizi Informatici, Ing Rocco Saviano, affiancherà gli informatici identificati dalla Regione Abruzzo al fine di adattare la piattaforma campana alle esigenze della Regione Abruzzo;

2. Il programma in formato sorgente e la relativa documentazione potranno essere scaricati direttamente attraverso lo strumento di code hosting github.com. L'Ente Concedente se richiesto, potrà fornire nell'ambito del presente Accordo, il servizio di assistenza all'installazione e/o all'utilizzo del Programma e il servizio automatico di aggiornamento/manutenzione dello stesso. L'Ente Ricevente si farà carico di tutti gli oneri inerenti e conseguenti ad eventuali attività di installazione, adattamento e personalizzazione del Programma.

Articolo 3 – Modifiche del software

Gli Enti concordano di avviare lo sviluppo congiunto di moduli software aggiuntivi all'applicativo ROC. In ogni caso, l'Ente ricevente avrà facoltà di modificare il software. Qualora ciascuna Parte modifichi o integri il Programma con ulteriori funzionalità, resta sin d'ora pattuito che, ai sensi e per gli effetti del presente atto, dette modifiche e/o integrazioni saranno consegnate in formato sorgente, complete della necessaria documentazione, e concesse in riuso all'altra Parte. Le nuove versioni e le eventuali manutenzioni correttive ed evolutive del programma devono essere progettate e realizzate partendo dalla versione condivisa del codice.

Articolo 4 – Brevetti, diritti d'autore e proprietà intellettuale

1. L'amministrazione concedente garantisce che il programma, ed i relativi codici sorgente sono propria esclusiva proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti di titolarità di terzi. Pertanto l'Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l'Amministrazione ricevente da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio e/o di brevetti italiani e stranieri sul programma da essa sviluppato. Analogamente, l'Amministrazione ricevente manleva e tiene indenne le altre Amministrazioni partecipanti al riuso da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d'autore, di marchio italiani e stranieri sulle funzionalità da lei sviluppate.
2. L'Amministrazione ricevente prende atto che il programma è protetto da diritto d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie.

Articolo 5 – Responsabilità

1. L'Amministrazione ricevente dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il profilo funzionale-organizzativo - di ben conoscere il programma, sulla base di tali verifiche, detti programma e processi idonei a soddisfare le proprie esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si rendessero necessarie. L'Amministrazione ricevente solleva l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la stessa Amministrazione ricevente, o i terzi, dovessero subire per l'utilizzo di quanto forma oggetto del presente accordo.
2. L'Amministrazione ricevente assume ogni responsabilità in merito all'uso, alle modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi operati dalla stessa Amministrazione ricevente, anche in caso di violazione di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi a manlevare e tenere indenne l'amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.

Articolo 6 –Riservatezza

Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi, senza previo consenso dell'Amministrazione concedente, codice sorgente, informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo, fatta salva la pubblicazione del software ai sensi del comma 2bis dell'art. 69 del CAD.

Art. 7 – Impegni finanziari

L'utilizzo della piattaforma ROC è gratuito.

Tutti i costi relativi all'adattamento dei software al sistema operativo ricevente, le eventuali modifiche di sistema e il rimborso spese per i professionisti dell'Amministrazione Concedente impegnati nell'attività di cessione sono a carico dell'Amministrazione Utilizzatrice;

Articolo 8 – Decorrenza e Durata

Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione delle attività stimata alla data 31/12/2029, eventualmente rinnovabile.

Art. 9 Registrazioni

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, II comma, del DPR n. 634 del 26.10.1972 e successive modifiche. La parte che richiede tale registrazione ne assume le spese.

Articolo 10 - Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione a quanto previsto nel presente accordo ed in conseguenza di questo è competente il Foro di Napoli.

Luogo e data, _____

IRCCS Fondazione G.Pascale
Il Direttore Generale
Dott.Maurizio Di Mauro

Regione Abruzzo
Il Direttore Dipartimento Sanità
Ing. Camillo Odio